

**DELIBERAZIONE 23 OTTOBRE 2019
419/2019/R/GAS**

**CRITERI DI REGOLAZIONE TARIFFARIA E DELLA QUALITÀ DEL SERVIZIO DI
STOCCAGGIO DEL GAS NATURALE PER IL QUINTO PERIODO DI REGOLAZIONE (2020-
2025)**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1084^a riunione del 23 ottobre 2019

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale;
- la direttiva 2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose;
- il Regolamento (CE) 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, in materia di condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale;
- il Regolamento (UE) 347/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, in materia di infrastrutture energetiche transeuropee;
- il Regolamento UE 312/2014 della Commissione, del 26 marzo 2014, che istituisce un Codice di rete relativo al bilanciamento del gas nelle reti di trasporto;
- il Regolamento (UE) 1938/2017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2017, recante misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas;
- la legge 26 aprile 1974, n.170;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, e s.m.i.;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, e s.m.i.;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239 e s.m.i.;
- la legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 130;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, e s.m.i.;
- il decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 2;
- il decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 16;
- la legge 4 agosto 2017, n. 124;
- il decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 9 maggio 2001;

- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 21 gennaio 2011;
- il decreto direttoriale del Direttore Generale per le Risorse Minerarie ed Energetiche del Ministero dello Sviluppo Economico del 4 febbraio 2011;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 29 marzo 2012;
- la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 19 aprile 2012, 149/2012/R/GAS;
- la deliberazione dell’Autorità 22 maggio 2014, 231/2014/R/COM e il relativo Allegato A e s.m.i. (TIUC);
- la deliberazione dell’Autorità 14 novembre 2013, 531/2014/R/GAS (di seguito: deliberazione 531/2014/R/GAS) e il relativo Allegato A e s.m.i.;
- la deliberazione dell’Autorità 4 dicembre 2014, 596/2014/R/GAS (di seguito: deliberazione 596/2014/R/GAS) e il relativo Allegato A e s.m.i.;
- la deliberazione dell’Autorità 23 aprile 2015, 182/2015/R/GAS;
- la deliberazione dell’Autorità 2 dicembre 2015, 583/2015/R/COM (di seguito: deliberazione 583/2015/R/COM) e il relativo allegato A e s.m.i. (di seguito: TIWACC);
- la deliberazione dell’Autorità 16 giugno 2016, 312/2016/R/GAS e il relativo Allegato A e s.m.i. (di seguito: TIB);
- la deliberazione dell’Autorità 3 agosto 2017, 589/2017/R/GAS;
- la deliberazione dell’Autorità 8 febbraio 2018, 68/2018/R/GAS (di seguito: deliberazione 68/2018/R/GAS), ed i relativi Allegati A (RQSG) e B (RTSG);
- la deliberazione dell’Autorità 27 novembre 2018, 614/2018/R/GAS (di seguito: deliberazione 614/2018/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 6 dicembre 2018, 639/2018/R/COM (di seguito: deliberazione 639/2018/R/COM);
- la deliberazione dell’Autorità 26 febbraio 2019, 67/2019/R/GAS (di seguito: deliberazione 67/2019/R/GAS) e il relativo allegato A (di seguito: RAST);
- la deliberazione dell’Autorità 28 marzo 2019, 114/2019/R/GAS (di seguito: deliberazione 114/2019/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 16 aprile 2019, 153/2019/R/GAS (di seguito: deliberazione 153/2019/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 18 giugno 2019, 242/2019/A;
- il documento per la consultazione dell’Autorità 2 luglio 2019, 288/2019/R/GAS (di seguito: documento per la consultazione 288/2019/R/GAS).

CONSIDERATO CHE:

- con deliberazioni 531/2014/R/GAS e 596/2014/R/GAS, l’Autorità ha disciplinato i criteri di regolazione tariffaria e della qualità per il servizio di stoccaggio del gas naturale per il quarto periodo di regolazione 2015 –2018 (4PRS);
- con deliberazione 583/2015/R/COM, l’Autorità ha approvato il TIWACC e definito i criteri per la determinazione e l’aggiornamento del tasso di remunerazione del capitale investito (WACC) per i servizi infrastrutturali dei settori elettrico e gas per il periodo

2016-2021; con la deliberazione 639/2018/R/COM sono stati aggiornati per il triennio 2019-2021, ai sensi degli articoli 5 e 6 del TIWACC, i parametri base del WACC comuni ai settori elettricità e gas e il livello di *gearing*, mentre il livello del coefficiente β^{asset} , che riflette il rischio sistematico di un'attività, è determinato nell'ambito del procedimento di revisione dei criteri tariffari di ciascun servizio infrastrutturale;

- con deliberazione 68/2018/R/GAS, l'Autorità ha prorogato per il 2019 i criteri di regolazione tariffaria e della qualità del servizio di stoccaggio in vigore nel 4PRS e, contestualmente, ha avviato il procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di criteri di regolazione tariffaria e della qualità per il servizio di stoccaggio del gas naturale per il quinto periodo di regolazione (5PRS);
- con le deliberazioni 614/2018/R/GAS e 153/2019/R/GAS, l'Autorità ha avviato, per gli anni termici 2018/2019 e 2019/2020, la sperimentazione di un sistema incentivante finalizzato a massimizzare il valore delle prestazioni di stoccaggio di breve termine, al fine di garantire la massimizzazione della disponibilità e della flessibilità delle prestazioni di stoccaggio rese agli utenti;
- con il documento per la consultazione 288/2019/R/GAS, l'Autorità ha esposto i propri orientamenti in materia di criteri di regolazione tariffaria, con particolare riferimento alle modalità di determinazione dei ricavi riconosciuti, all'istituto del fattore di copertura per la garanzia dei ricavi di riferimento e ai criteri di incentivazione, e di regolazione della qualità del servizio di stoccaggio.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- in relazione ai **criteri di determinazione del costo riconosciuto**, nel documento per la consultazione 288/2019/R/GAS l'Autorità, pur in un quadro di sostanziale stabilità rispetto ai criteri vigenti, ha prospettato tra l'altro di:
 - a) valutare l'opportunità di estendere la durata del periodo regolatorio a 5 anni o, in alternativa, a 6 anni con una revisione della base di costo operativo e del livello dei recuperi di efficienza a decorrere dalla seconda metà del periodo;
 - b) confermare i principi generali per il riconoscimento dei costi di capitale e dei costi operativi, che prevedono schemi di regolazione incentivante limitatamente ai soli costi operativi e schemi di regolazione del tipo *rate of return* con riferimento ai costi di capitale;
 - c) introdurre un meccanismo di monitoraggio delle prestazioni di stoccaggio attese, al fine di consentire all'Autorità di monitorare la coerenza tra il livello delle prestazioni di stoccaggio attese anche in esito alla realizzazione degli investimenti previsti e il livello delle prestazioni effettivamente rese, con l'obiettivo di garantire una sostanziale coerenza tra il livello di servizio reso e il livello di remunerazione riconosciuta, in un'ottica di Regolazione per Obiettivi di Spesa e di Servizio (approccio *ROSS*);
 - d) confermare i criteri di determinazione del capitale investito riconosciuto, che prevedono:

- (i) il riconoscimento, in ciascun anno t , degli incrementi patrimoniali relativi alle immobilizzazioni realizzate fino all'anno $t-1$;
- (ii) la determinazione parametrica del valore del capitale circolante netto, in misura pari a 0,8% dell'attivo immobilizzato lordo;
- (iii) l'esclusione delle immobilizzazioni in corso dal capitale investito riconosciuto, con possibilità di considerare negli incrementi patrimoniali gli oneri finanziari capitalizzati, nei limiti di un tasso di remunerazione calcolato assumendo un rapporto tra capitale di debito e capitale proprio pari a 4;
- (iv) tener conto delle disposizioni introdotte dai principi IFRS16 in merito al trattamento contabile dei contratti di *leasing* in vigore dall'1 gennaio 2019;
- e) ai fini della determinazione del WACC per il 5PRS, mantenere il parametro β^{asset} vigente (pari a 0,506), determinato come somma del parametro β^{asset} dell'attività di trasporto (0,364) e del medesimo differenziale di rischio (rispetto al trasporto) attualmente riconosciuto allo stoccaggio (pari a +0,142), non avendo ravvisato una variazione, negli anni più recenti, della rischiosità media del settore che giustifichi una modifica del parametro;
- f) introdurre una nuova categoria di cespiti che includa le immobilizzazioni materiali relative a macchine d'ufficio, telefoni cellulari e mezzi di trasporto, con durata convenzionale tariffaria pari a 5 anni;
- g) ai fini della determinazione e dell'aggiornamento del costo operativo riconosciuto:
 - (i) considerare l'anno 2018 come anno base;
 - (ii) riconoscere alle imprese di stoccaggio una quota dei maggiori/minori recuperi di produttività conseguiti nel corso del 4PRS, sulla base del principio di simmetrica ripartizione tra imprese di stoccaggio e utenti del servizio;
 - (iii) determinare l'*X-factor* con l'obiettivo di riassorbire o maggiori/minori recuperi di produttività conseguiti nel corso del 4PRS nel corso del 5PRS;
 - (iv) con riferimento alle nuove imprese e ai nuovi giacimenti di stoccaggio, applicare un criterio di determinazione del costo operativo sulla base di una stima presentata dall'impresa di stoccaggio fino alla disponibilità di dati di consuntivo relativi ai costi operativi effettivi rappresentativi di un intero anno di esercizio, come desumibili dai dati di bilancio;
- h) superare gli incentivi tariffari alla realizzazione di capacità di stoccaggio addizionale, in favore di un rafforzamento dei meccanismi di natura *output-based* previsti dal RAST, volti ad incentivare la massimizzazione delle disponibilità e delle flessibilità prestazionali dei campi di stoccaggio;
- i) prevedere il riconoscimento dei costi per l'approvvigionamento dei titoli del sistema *Emission Trading* (ETS) attraverso la loro attribuzione diretta agli utenti, escludendo tale componente dai ricavi di riferimento delle imprese di stoccaggio;
- j) confermare i criteri di garanzia dei ricavi attraverso il fattore di copertura previsti nel 4PRS, limitandone l'ambito di applicazione ai siti di stoccaggio esistenti o a eventuali siti individuati come strategici e superando l'applicazione del

- coefficiente pari a 0,8 sulla quota di costi operativi riconosciuti soggetti a fattore di copertura;
- k) introdurre, coerentemente con la logica di *menu* regolatorio, un meccanismo facoltativo di riduzione della quota di ricavo riconosciuto soggetta a fattore di copertura a fronte di un rafforzamento dei meccanismi di incentivazione di cui all'articolo 29 del RAST;
- nell'ambito delle osservazioni pervenute in risposta al documento per la consultazione 288/2019/R/GAS in relazione ai criteri di determinazione del costo riconosciuto:
 - a) è emersa una generale condivisione in merito alla proposta di estendere la durata del periodo di regolazione e, in particolare, sull'opportunità di prevedere un periodo regolatorio di 6 anni con la revisione del costo operativo riconosciuto e del livello dei recuperi di efficienza a decorrere dalla seconda metà del periodo; tuttavia due associazioni hanno evidenziato di ritenere più adeguato il mantenimento dell'attuale orizzonte temporale di 4 anni per garantire stabilità regolatoria e i necessari margini di intervento;
 - b) è emersa una generale condivisione in relazione ai principi generali per il riconoscimento dei costi di capitale e operativi;
 - c) è stato riscontrato un generale apprezzamento in relazione alla proposta di introdurre un'attenta attività di monitoraggio delle prestazioni di stoccaggio attese, al fine di verificare la coerenza tra il livello delle prestazioni di stoccaggio attese e il livello delle prestazioni effettivamente rese, anche in relazione alla necessità di verificare che le logiche di incentivazione di tipo *output-based* non vadano a detrimento delle prestazioni di stoccaggio di base;
 - d) con riferimento ai criteri di determinazione del capitale investito riconosciuto:
 - (i) in relazione al capitale circolante netto, un operatore ha segnalato l'opportunità di incrementare il valore parametrico attualmente in vigore, che non risulterebbe rappresentativo delle reali esigenze di finanziamento del ciclo operativo dell'impresa;
 - (ii) relativamente alle immobilizzazioni in corso, un operatore ha evidenziato come, anche in ragione della avvenuta diminuzione delle immobilizzazioni in corso nel 4PRS, sia opportuno che queste siano considerate nell'ambito del capitale investito riconosciuto e remunerate in misura pari al WACC, eventualmente assumendo un rapporto D/E pari a 4;
 - e) con riferimento alla definizione del livello del parametro β^{asset} , pur emergendo condivisione per le valutazioni dell'Autorità e per l'adeguatezza del differenziale rispetto all'attività di trasporto, alcuni operatori hanno evidenziato che nel caso di eventuali nuove imprese di stoccaggio si configuri un profilo di rischio maggiore; le imprese di stoccaggio hanno poi rilevato la necessità di un incremento del β^{asset} in ragione dei maggiori rischi derivanti dall'introduzione di primi elementi regolatori di tipo *ROSS*, quali il monitoraggio delle prestazioni, e dei conseguenti possibili meccanismi di riproporzionamento dei ricavi;
 - f) con riferimento all'introduzione del cespite relativo alle immobilizzazioni materiali, è stata sottolineata l'opportunità che la durata convenzionale sia inferiore a quella proposta, e pari a 4 anni, e che la nuova categoria possa

- includere tutti gli incrementi patrimoniali con durata tecnico economica allineata alla durata convenzionale prevista (e non solo macchine d'ufficio, automezzi e telefoni cellulari);
- g) è stata espressa generale condivisione relativamente ai criteri di determinazione e aggiornamento dei costi operativi; per quanto riguarda i nuovi siti di stoccaggio, è stata evidenziata l'opportunità che il criterio di addizionalità dei costi operativi emergenti riguardi anche i costi indiretti, che potrebbero subire un incremento per effetto dell'entrata in esercizio, e che sia previsto un periodo più lungo (rispetto ai due anni attualmente considerati) per considerare i costi effettivi;
 - h) in relazione alla previsione di superare i criteri di incentivazione vigenti in favore di meccanismi di tipo *output based* che, ai sensi del RAST, incentivino l'offerta di servizi di flessibilità, gli operatori hanno manifestato una generale condivisione, pur ravvedendo la necessità di intensificare le attività di monitoraggio in modo da verificare che l'introduzione di servizi di flessibilità accessori non vada a detrimento dell'efficienza dei servizi di base;
 - i) con riferimento ai criteri di riconoscimento dei costi derivanti dai titoli ETS, è stata evidenziata l'opportunità di riconoscere tali costi tra i ricavi delle imprese di stoccaggio e di prevedere la relativa copertura attraverso una componente tariffaria variabile;
 - j) sempre in relazione al riconoscimento dei costi dovuti all'approvvigionamento dei titoli ETS, alcuni operatori hanno segnalato l'opportunità di agevolare, attraverso l'esenzione dal pagamento di tariffe di rete e oneri di sistema, l'utilizzo di apparecchiature ad alimentazione elettrica (compressori e riscaldatori elettrici), in considerazione dei relativi benefici ambientali;
 - k) in merito all'applicazione dei meccanismi di garanzia dei ricavi, è emersa una generale condivisione per l'orientamento di limitarne l'ambito di applicazione ai siti di stoccaggio in esercizio e per i criteri applicativi proposti; due operatori hanno inoltre sottolineato l'opportunità che siano riviste le attuali modalità applicative del corrispettivo CRV_{os} con cui viene raccolto il gettito necessario per il fattore di copertura, prevedendone l'applicazione in corrispondenza dei *city-gate*, considerato che la capacità di stoccaggio serve prevalentemente a soddisfare le esigenze di modulazione dei clienti domestici;
 - l) in relazione al meccanismo facoltativo di riduzione della quota di ricavo riconosciuta soggetta a fattore di copertura a fronte di un rafforzamento degli incentivi di cui al RAST, pur in un contesto di generale condivisione, è stata rilevata la necessità che:
 - (i) la facoltà di aderire al meccanismo sia esercitata all'inizio del periodo regolatorio (o di ciascun anno termico) e valga per tutto il periodo, al fine di evitare comportamenti opportunistici da parte delle imprese;
 - (ii) sia garantita trasparenza nei criteri mediante i quali il meccanismo facoltativo verrà implementato;
 - (iii) il meccanismo non pregiudichi prestazioni e flessibilità dei prodotti di base, e a tal fine sia adeguatamente strutturato un sistema di monitoraggio delle prestazioni.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- in relazione alla **qualità del servizio di stoccaggio**, nel documento per la consultazione 288/2019/R/GAS l’Autorità, pur in un quadro di sostanziale stabilità rispetto ai criteri vigenti, ha prospettato tra l’altro di:
 - a) introdurre, in analogia a quanto prospettato per il servizio di trasporto, una distinzione tra attività di sorveglianza e attività di ispezione delle *flow line* di collegamento, definendone le seguenti frequenze minime: tre mesi per la sorveglianza, un anno per l’ispezione non invasiva, sei anni per l’ispezione invasiva mediante *pig*;
 - b) introdurre gli indicatori “Percentuale annua di rete sottoposta a ispezione non invasiva” e “Percentuale annua di rete sottoposta a ispezione invasiva”;
 - c) introdurre obblighi di installazione di dispositivi utili ai fini della riduzione delle emissioni di gas naturale in atmosfera;
 - d) prevedere un obbligo di comunicazione annuale del numero degli eventi che hanno dato luogo a emissioni di gas naturale in atmosfera;
 - e) introdurre una penalità per l’impresa di stoccaggio nel caso in cui, durante la campagna di erogazione, la prestazione di punta erogata risulti al di sotto di quella conferita e richiesta dagli utenti del servizio, nonché al di sotto della curva prestazionale individuata con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico;
 - f) rimodulare gli indennizzi automatici da corrispondere all’utente dello stoccaggio in caso di mancato rispetto degli *standard* di continuità, facendo riferimento al prezzo che si forma sul mercato all’ingrosso del gas nei giorni interessati dall’interruzione, anziché ai prezzi del gas sul mercato di gas in stoccaggio;
 - g) introdurre l’obbligo di stima e pubblicazione, con frequenza settimanale, della prestazione di punta di erogazione erogabile e della punta massima erogabile per i quindici giorni successivi in funzione della giacenza;
 - h) confermare in linea generale le attuali disposizioni di qualità commerciale, valutando eventuali rafforzamenti o semplificazioni degli indicatori già in vigore;
 - i) introdurre l’obbligo per l’impresa di stoccaggio di pubblicare il piano mensile degli interventi di manutenzione programmata in un’apposita sezione del sito *internet* dell’impresa;
- nell’ambito delle osservazioni pervenute in risposta al documento per la consultazione 288/2019/R/GAS in relazione alla qualità del servizio di stoccaggio:
 - a) con riferimento alle attività di sorveglianza e ispezione, è stata segnalata, in particolare dalle imprese di stoccaggio, contrarietà all’inasprimento delle frequenze minime attualmente previste;
 - b) è stata segnalata, in particolare dalle imprese di stoccaggio, la scarsa utilità dell’indicatore relativo alla percentuale annua di rete sottoposta ad ispezione mediante *pig*; al riguardo, è stato inoltre evidenziato come tale indicatore debba essere riferito solamente alla lunghezza delle *flow-line* tecnicamente ispezionabili con *pig*;
 - c) in relazione alla proposta di installare dispositivi utili ai fini della riduzione delle emissioni di gas naturale in atmosfera, è stata evidenziata l’onerosità economica

- di tali interventi e l'opportunità di non prevedere un piano di sostituzione massiva o termini prefissati per la conclusione di tali interventi;
- d) è stato riscontrato un generale apprezzamento in relazione all'obbligo di comunicazione annuale del numero degli eventi che hanno dato luogo a emissioni di gas naturale in atmosfera;
 - e) con riferimento alla proposta di introdurre una penalità per l'impresa di stoccaggio nel caso in cui la prestazione di punta erogata risulti al di sotto di quella conferita e richiesta dagli utenti, nonché della curva prestazionale individuata dal Ministro dello Sviluppo Economico, è stato evidenziato quanto segue: (i) l'opportunità che la penalità riguardi anche alle prestazioni di iniezione; (ii) l'esigenza che l'applicazione della penalità sia limitata ai casi di comprovata responsabilità dell'impresa di stoccaggio; (iii) l'opportunità di non applicare la penalità ai siti di stoccaggio in avviamento;
 - f) relativamente alle modalità di valorizzazione degli indennizzi automatici e della penalità, è stata evidenziata l'opportunità di far riferimento ai prezzi di mercato o al differenziale tra il prezzo del gas sulla piattaforma M-Gas e il prezzo della sessione MGS relativa allo stesso giorno gas;
 - g) in relazione all'obbligo di pubblicare settimanalmente le stime delle prestazioni di punta di erogazione e punta massima erogabile su un orizzonte di riferimento quindicinale, una impresa di stoccaggio ha sottolineato come tale obbligo possa riguardare esclusivamente le prestazioni di stoccaggio contrattuali consuntivate e/o previsionali (e non le prestazioni tecniche del sistema di stoccaggio, non assimilabili al normale esercizio dei campi di stoccaggio); al riguardo, alcuni operatori hanno invece sottolineato l'opportunità di fornire separata evidenza dei diversi servizi di stoccaggio;
 - h) con riferimento agli indicatori di qualità commerciale è stata rilevata una generale condivisione degli orientamenti proposti e, al contempo, è stata evidenziata l'opportunità di definire in maniera più puntuale la casistica cui si riferiscono;
 - i) è stata rilevata una generale condivisione in relazione all'obbligo per l'impresa di stoccaggio di pubblicare il piano mensile degli interventi di manutenzione programmata in un'apposita sezione del sito *internet* dell'impresa.

RITENUTO OPPORTUNO:

- in materia di **criteri di determinazione del costo riconosciuto**, anche tenuto conto delle osservazioni pervenute in risposta al documento per la consultazione 288/2019/R/GAS:
 - a) estendere la durata del periodo regolatorio a 6 anni in ragione del grado di maturità raggiunto dal servizio di stoccaggio e dai limitati ulteriori margini di efficientamento conseguibili; prevedere altresì la revisione infra-periodo del livello dei recuperi di efficienza sulla base degli eventuali scostamenti tra il livello di costo operativo effettivo e quello riconosciuto registrati al termine dei primi anni del nuovo periodo di regolazione, al fine di garantire, in particolare, il trasferimento agli utenti del servizio di eventuali maggiori recuperi di

produttività realizzati dalle imprese di stoccaggio; al riguardo, si evidenzia che i fattori di incertezza collegati al contesto macroeconomico sono aggiornati ai sensi del TIWACC con cadenze predefinite e comuni a tutti i servizi infrastrutturali, mentre le esigenze di flessibilità nella definizione dei servizi di stoccaggio offerti possono essere gestite nell'ambito del RAST;

- b) garantire continuità nei principi generali di riconoscimento dei costi di capitale e operativi;
- c) confermare l'introduzione di un meccanismo di monitoraggio delle prestazioni di stoccaggio attese finalizzato a garantire coerenza tra il livello di servizio reso agli utenti e il livello di remunerazione riconosciuta, in un'ottica regolatoria di tipo *ROSS*;
- d) confermare gli orientamenti in materia di determinazione del capitale investito riconosciuto; in particolare:
 - (i) confermare la determinazione parametrica del valore del capitale circolante netto da considerare ai fini del calcolo del capitale investito riconosciuto in misura pari allo 0,8% dell'attivo immobilizzato lordo, in continuità con il precedente periodo regolatorio e in analogia a quanto disposto per gli altri servizi infrastrutturali regolati (cfr. in particolare la deliberazione 114/2019/R/GAS); tale parametro risulta infatti adeguato in relazione alle ordinarie esigenze di finanziamento del ciclo operativo delle imprese di stoccaggio che, tra l'altro, rispetto al precedente periodo di regolazione, risultano stabilizzate in forza del meccanismo di neutralità finanziaria di cui al RAST;
 - (ii) confermare, in continuità con il precedente periodo regolatorio e tenuto conto delle specifiche caratteristiche del servizio di stoccaggio, l'esclusione delle immobilizzazioni in corso dal novero degli incrementi patrimoniali annuali e la possibilità di includere nel capitale investito gli eventuali oneri di finanziamento capitalizzati, nei limiti di un tasso di remunerazione calcolato assumendo un rapporto tra capitale di debito e capitale proprio pari a 4; ciò anche in ragione dell'efficacia dei criteri di riconoscimento degli oneri finanziari delle immobilizzazioni in corso attualmente in vigore, misurabile mediante la progressiva e significativa riduzione dello *stock* di immobilizzazioni in corso registrato nel corso del 4PRS;
- e) confermare l'attuale valore del parametro β^{asset} , pari a 0,506, determinato applicando al parametro β^{asset} dell'attività di trasporto (pari a 0,364 ai sensi di quanto disposto con deliberazione 114/2019/R/GAS) il medesimo differenziale di rischio (rispetto al trasporto) attualmente riconosciuto per l'attività di stoccaggio (pari a +0,142), in quanto:
 - (i) non emerge evidenza di un aumento della rischiosità dell'attività di stoccaggio che giustifichi un incremento del parametro β^{asset} , in particolare a fronte di un quadro regolatorio che, in sostanziale continuità, prevede la conferma dei meccanismi di sterilizzazione del rischio commerciale connesso alla volatilità della domanda;

- (ii) non si riscontrano ragioni per disporre una riduzione del parametro β^{asset} attualmente vigente, in quanto il rischio sistematico, non diversificabile, dell'attività di stoccaggio, che considera, tra l'altro, il rischio minerario connesso sia allo sviluppo che alla gestione del giacimento, giustifica il mantenimento di un parametro β^{asset} superiore a quello del trasporto;
 - (iii) posto che l'adeguatezza del differenziale del parametro β^{asset} rispetto all'attività di trasporto è stata riscontrata anche in esito alla consultazione, il parametro β^{asset} dell'attività di trasporto è stato definito con deliberazione 114/2019/R/GAS con riferimento al periodo regolatorio 2020-2023 e, pertanto, non si ritiene sussistano le condizioni per una sua revisione;
 - (iv) il meccanismo di monitoraggio delle prestazioni attese proposto nell'ambito dell'approccio ROSS non comporta *di per sé* un incremento del rischio sistematico dell'attività tale da giustificare un incremento del parametro β^{asset} ; tale meccanismo, infatti, si configura meramente come un ulteriore strumento regolatorio finalizzato a verificare più efficacemente la coerenza tra il rischio riflesso nel livello di remunerazione e l'effettivo livello prestazionale che le imprese si impegnano a rendere disponibile al sistema del gas;
- f) confermare l'introduzione di una nuova categoria di cespiti con vita utile regolatoria pari a 5 anni, che includa immobilizzazioni materiali relative a macchine d'ufficio, telefoni cellulari, mezzi di trasporto, uniformando le categorie di cespiti con quelle previste da altre dalla deliberazione 114/2019/R/GAS per il trasporto gas e dalla deliberazione 654/2015/R/EEL per il settore elettrico;
- g) confermare i criteri di determinazione e aggiornamento dei costi operativi riconosciuti, prevedendo in particolare di:
- (i) considerare il 2018 come anno base per la definizione dei costi operativi effettivi;
 - (ii) confermare il principio di simmetrica ripartizione tra utenti e imprese di stoccaggio dei maggiori (o minori) recuperi di produttività realizzati nel corso del 4PRS;
 - (iii) confermare la determinazione del livello dell'*X-factor*, per ciascuna impresa, con il solo obiettivo di riassorbire nel corso del 5PRS la quota parte dei maggiori (o minori) recuperi di produttività realizzati nel 4PRS; e prevedere inoltre che, per la seconda metà del 5PRS, il livello dell'*X-factor* sia rideterminato per tener conto di eventuali ulteriori recuperi di produttività realizzati nella prima metà del periodo regolatorio;
 - (iv) tener conto delle disposizioni introdotte dai principi IFRS16 in merito al trattamento contabile dei contratti di *leasing* in vigore dall'1 gennaio 2019, eventualmente escludendo dal livello di costo effettivo considerato nell'anno base i costi relativi a contratti di *leasing* che a decorrere dall'1 gennaio 2019 risultino nell'attivo dello stato patrimoniale;
 - (v) in relazione alle nuove imprese e ai nuovi siti di stoccaggio, confermare l'orientamento esposto in consultazione di considerare la stima presentata

- dall'impresa fino alla disponibilità di dati di consuntivo su un intero anno di esercizio, che si ritiene congruo rispetto all'esigenza emersa in consultazione di considerare un periodo transitorio superiore ai due anni;
- h) confermare il superamento degli incentivi tariffari alla realizzazione di capacità addizionale a fronte di un rafforzamento dei meccanismi volti a promuovere la disponibilità e la flessibilità delle prestazioni di stoccaggio;
 - i) confermare la proposta di riconoscimento dei costi derivanti dall'acquisto di titoli ETS prevedendo, anche tenendo conto di quanto emerso dalla consultazione e al fine di garantire parità di trattamento tra consumi elettrici e in natura, la definizione nell'ambito del RAST di una specifica componente tariffaria per l'allocatione di tali costi agli utenti; al riguardo, non si ritiene condivisibile la previsione di agevolazioni per gli autoconsumi elettrici in quanto, oltre ad esulare dall'oggetto del presente procedimento, non garantirebbe necessariamente la neutralità tecnologica dell'impianto regolatorio;
 - j) confermare gli orientamenti in materia di garanzia dei ricavi; in relazione a quanto emerso in esito alla consultazione sull'opportunità di modificare le modalità applicative del corrispettivo addizionale della tariffa di trasporto CRV_{os} con cui viene raccolto il gettito necessario per il fattore di copertura, non si ritiene percorribile una discriminazione tra clienti finali direttamente allacciati alla rete di trasporto e clienti finali sottesi ai *city-gate* e, in ogni caso, una tale modifica esula dall'oggetto del presente procedimento;
 - k) confermare l'introduzione di un meccanismo facoltativo di riduzione dei ricavi riconosciuti soggetti a fattore di copertura, a fronte di un rafforzamento degli incentivi di tipo *output-based* di cui al RAST, che preveda:
 - (i) una adesione al meccanismo facoltativa, sulla base di una apposita istanza presentata dall'impresa di stoccaggio, vincolante per i tre anni successivi, al fine di evitare comportamenti opportunistici delle imprese in funzione delle dinamiche di mercato;
 - (ii) la facoltà per le imprese di presentare istanza di accesso a tale meccanismo per il periodo 2020-2022 e per il periodo 2023-2025 prima dell'avvio degli anni termici dello stoccaggio rispettivamente 2020-2021 e 2023-2024;
 - (iii) che la riduzione dei ricavi riconosciuti soggetti a garanzia possa essere definita per ciascuna impresa di stoccaggio, in misura pari a 10% delle componenti di ricavo a copertura degli incentivi tariffari riconosciuti a tale impresa.

RITENUTO OPPORTUNO:

- in materia di **qualità del servizio di stoccaggio**, anche tenuto conto delle osservazioni pervenute in risposta al documento per la consultazione 288/2019/R/GAS:
 - a) confermare l'introduzione di una distinzione tra attività di sorveglianza e attività di ispezione (invasiva e non invasiva) delle *flow line* di collegamento, al fine di introdurre una maggiore chiarezza nell'applicazione delle disposizioni regolatorie, prevedendo frequenze minime differenziate (sei mesi per la

sorveglianza, un anno per l'ispezione non invasiva e otto anni per l'ispezione invasiva mediante *pig*) meno stringenti rispetto a quelle proposte, al fine di tener conto degli esiti della consultazione ma confermando l'opportunità di rafforzare le disposizioni volte a garantire l'affidabilità e l'esercizio in sicurezza degli impianti;

- b) confermare l'introduzione di obblighi di installazione, con riferimento ai nuovi pozzi di stoccaggio, di valvole di sicurezza che non sia necessario rimuovere per consentire l'effettuazione di interventi manutentivi, ad esempio di tipo "*Tubing retrievable*", utili ai fini della riduzione delle emissioni di gas naturale in atmosfera; tenendo conto di quanto emerso in consultazione in relazione all'onerosità di tali interventi e delle necessarie indisponibilità degli impianti per la realizzazione degli interventi, prevedere che, con riferimento ai pozzi già in esercizio, le imprese di stoccaggio sono tenute ad installare tali valvole, sostituendo le valvole di fondo pozzo di tipo "*Wire line retrievable*", contestualmente alla realizzazione di altri interventi di manutenzione straordinaria che richiedono un fuori servizio temporaneo del pozzo interessato dalla sostituzione, presentando preventivamente all'Autorità un'analisi dei costi e dei benefici in termini di riduzione di emissioni di gas naturale derivanti dall'installazione delle suddette valvole di sicurezza, stimati anche in funzione alla vita residua degli impianti e della programmazione degli interventi di sostituzione;
- c) confermare l'introduzione dell'obbligo di comunicazione annuale del numero degli eventi che hanno dato luogo a emissioni di gas naturale in atmosfera;
- d) confermare l'introduzione di una penalità per l'impresa di stoccaggio nel caso in le prestazioni (di erogazione o iniezione) messe a disposizione degli utenti risultino inferiori a quelle associate alle capacità conferite in linea con le curve prestazionali individuate con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico ai sensi della normativa vigente; al riguardo, prevedere che tale penalità sia valorizzata sulla base dei corrispettivi tariffari che riflettono il costo del servizio non erogato, aumentati del 20%, anche per garantire prevedibilità degli effetti del meccanismo;
- e) rimodulare gli indennizzi automatici da corrispondere all'utente dello stoccaggio in caso di mancato rispetto degli *standard* di continuità, facendo riferimento alla differenza tra il prezzo medio del gas (cd. SAP di cui al TIB) e il prezzo medio del mercato del gas in stoccaggio nel mese dell'anno interessato dall'interruzione
- f) confermare le previsioni sull'obbligo di pubblicazione delle prestazioni di stoccaggio disponibili, tenendo conto di quanto emerso dalla consultazione e prevedendo una razionalizzazione di tale obbligo con gli obblighi informativi previsti dal RAST;
- g) confermare gli orientamenti espressi nella consultazioni in relazione alle disposizioni di qualità commerciale volti al rafforzamento e alla razionalizzazione delle disposizioni vigenti;

- h) confermare l'obbligo per l'impresa di stoccaggio di pubblicare e rendere disponibili agli utenti del servizio di stoccaggio il piano mensile degli interventi di manutenzione programmata, prevedendo inoltre di razionalizzare tale obbligo con gli obblighi informativi a beneficio degli utenti previsti dal RAST.

RITENUTO, INFINE, OPPORTUNO:

- disporre modifiche del RAST in relazione agli obblighi informativi a beneficio degli utenti, disciplinati nella Parte 2, Titolo 1, del RAST, e a beneficio dell'Autorità, disciplinati nella Parte 2, Titolo 2, del RAST, al fine di razionalizzare tali obblighi con quelli previsti dalla regolazione tariffaria e della qualità, rendendoli al contempo compatibili con le esigenze informative del monitoraggio delle prestazioni attese e dei meccanismi di continuità del servizio di stoccaggio;
- integrare il RAST al fine di introdurre specifici corrispettivi a copertura dei costi riconosciuti alle imprese di stoccaggio per l'acquisto di titoli ETS;
- prevedere disposizioni transitorie in relazione alle tempistiche per la presentazione delle proposte tariffarie relative al 2020 e delle ulteriori informazioni rilevanti ai fini del procedimento di approvazione di tali proposte;
- prevedere che il rafforzamento degli incentivi per l'offerta di prestazioni di stoccaggio flessibili di cui al RAST sia demandato ad un successivo provvedimento, valutando altresì l'opportunità di prevedere gradi di incentivazione decrescenti al crescere dei ricavi effettivamente conseguiti dall'impresa

DELIBERA

Articolo 1

Criteria di regolazione tariffaria e della qualità per il servizio di stoccaggio del gas naturale per il periodo 2020-2025

- 1.1 È approvata la “Regolazione tariffaria per il servizio di stoccaggio del gas naturale per il quinto periodo di regolazione 2020-2025” (RTSG), allegata alla presente deliberazione di cui forma parte integrante e sostanziale (Allegato A).
- 1.2 È approvata la “Regolazione della qualità per il servizio di stoccaggio del gas naturale per il quinto periodo di regolazione 2020-2025” (RQSG), allegata alla presente deliberazione di cui forma parte integrante e sostanziale (Allegato B).

Articolo 2

Modifiche al TIWACC

- 2.1 Il valore del parametro β^{asset} , come definito al comma 1.1 del TIWACC, relativo al servizio di stoccaggio del gas naturale per il periodo 2020-2025 è fissato pari a

0,506 e sono di conseguenza aggiornate le Tabelle 3 e 4 del TIWACC per gli anni 2020 e 2021 come segue:

- a) valore di $\beta^{levered}$ per il servizio di stoccaggio pari a 0,891;
- b) valore del WACC per il servizio di stoccaggio pari a 6,7%.

2.2 È pubblicato il testo aggiornato del TIWACC in coerenza con le disposizioni di cui al precedente comma.

Articolo 3 *Modifiche al RAST*

3.1 All'articolo 1, comma 1:

- a) la lettera w) è abrogata;
- b) la lettera x) è sostituita dalla seguente lettera:
“x) RTSG è la Regolazione tariffaria per il servizio di stoccaggio del gas naturale per il quinto periodo di regolazione 2020-2025, approvata con deliberazione 23 ottobre 2019, 419/2019/R/GAS;

3.2 All'articolo 3, comma 1, lettera b), le parole “secondo quanto specificato nel RQSG” sono sostituite dalle seguenti parole “secondo quanto specificato al successivo comma 3.2”.

3.3 All'articolo 3, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti commi:

“3.2 L'impresa di stoccaggio è tenuta a pubblicare sul proprio sito internet in una sezione facilmente accessibile, entro il 28 febbraio di ciascun anno, il piano annuale degli interventi manutentivi; tale piano è aggiornato con frequenza almeno mensile e contiene almeno le seguenti informazioni:

- a) il giacimento/sito che sarà interessato dall'intervento;
- b) la descrizione sintetica dell'attività prevista;
- c) il mese dell'anno termico interessato dall'intervento;
- d) la data di inizio e la data di fine;
- e) gli impianti interessati dall'intervento e il relativo numero di giorni di indisponibilità;
- f) le prestazioni di iniezione e/o di erogazione che non saranno disponibili a causa dell'intervento.

3.3 Entro il decimo giorno (o primo giorno lavorativo successivo in caso di sabato o domenica o giorno festivo o non lavorativo) di ciascun mese, l'impresa di stoccaggio pubblica sul proprio sito internet, dandone informativa agli utenti e ai gestori del sistema di trasporto interessati, il piano definitivo degli interventi di manutenzione programmata previsti per il mese successivo.”

3.4 All'articolo 4, è aggiunto il seguente comma:

“4.5 L’impresa di stoccaggio pubblica nel proprio sito internet, con frequenza settimanale, le previsioni dell’andamento della giacenza di gas del proprio sistema di stoccaggio.”

3.5 L’Articolo 5 è sostituito dal presente Articolo:

“Articolo 5
Descrizione degli impianti e delle prestazioni di stoccaggio

5.1 L’impresa di stoccaggio trasmette all’Autorità, entro il 31 maggio di ogni anno, contestualmente alla presentazione della proposta tariffaria per l’anno successivo e riferite all’anno termico dello stoccaggio in corso, confrontate con le medesime prestazioni dell’anno termico dello stoccaggio precedente:

- a) rapporti contenenti l’indicazione delle prestazioni di ciascun impianto di stoccaggio, sia in condizioni normali sia in condizioni speciali per indisponibilità delle infrastrutture di stoccaggio, nonché delle prestazioni relative all’utilizzo del complesso degli impianti di stoccaggio di cui l’impresa è titolare;
- b) i rapporti di cui all’articolo 20, comma 2, del decreto direttoriale 4 febbraio 2011;
- c) una tabella sintetica che, per ciascun sito di stoccaggio, indichi:
 - i) la stima dei valori del parametro della *duration* in ipotesi di completo svuotamento del sito di stoccaggio e in ipotesi di svuotamento pari all’80% del sito di stoccaggio;
 - ii) la stima della prestazione di erogazione in ipotesi di massimo riempimento del sito di stoccaggio e nessuna indisponibilità degli impianti di superficie, e la stima della prestazione in ipotesi di svuotamento del sito di stoccaggio pari all’80% e nessuna indisponibilità degli impianti di superficie;
 - iii) la stima della prestazione di erogazione che l’impresa di stoccaggio si impegna a rendere disponibile in modo continuativo per almeno 15 giorni;
 - iv) la stima della prestazione di iniezione in ipotesi di massimo svuotamento del sito di stoccaggio e nessuna indisponibilità degli impianti di superficie;
 - v) i volumi di *working gas*, nonché di *cushion gas* esogeno ed endogeno presenti in ciascun giacimento.

5.2 L’impresa di stoccaggio trasmette all’Autorità, entro il 31 maggio di ogni anno, le informazioni di cui al precedente comma 5.1, lettera c), riferite ai successivi 5 anni termici dello stoccaggio, tenendo anche conto degli investimenti e delle dismissioni programmate comunicati all’Autorità ai sensi dell’articolo 16 della RTSG.

5.3 L’impresa di stoccaggio comunica all’Autorità su supporto informatico, entro il 31 maggio di ciascun anno:

- a) i dati a consuntivo del precedente ciclo annuale di stoccaggio inerenti le capacità di spazio, erogazione e iniezione offerte per il conferimento, ripartite per ciascun servizio di stoccaggio di cui al comma 6.1 nonché, ai sensi del punto 4 della deliberazione 67/2019/R/GAS, per l’anno termico 2019/2020 per il servizio di bilanciamento operativo della rete di trasporto;
- b) i dati a consuntivo del precedente ciclo annuale di stoccaggio inerenti le capacità di stoccaggio effettivamente conferite, con specifica indicazione del servizio di

- stoccaggio definito ai sensi del comma 6.1 a cui afferiscono e delle prestazioni ad esso contrattualmente associate;
- c) per ciascun impianto di stoccaggio, i dati a consuntivo del precedente ciclo annuale di stoccaggio inerenti le quantità di gas movimentate;
- d) la prestazione massima effettivamente disponibile e il valore massimo di *working gas* registrato.”
- 3.6 All’articolo 21, comma 2:
- a) le parole “*RS* sono i ricavi di riferimento del servizio di stoccaggio di cui all’articolo 1, comma 1, lettera v), della RTSG” sono sostituite dalle parole “*RS* sono i ricavi di riferimento del servizio di stoccaggio di cui all’articolo 1, comma 1, della RTSG”;
- b) le parole “*RS_R* è la componente di ricavo a copertura della remunerazione del capitale relativo al gas adibito a riserva strategica di proprietà dell’impresa di stoccaggio di cui all’articolo 1, comma 1, lettera bb), della RTSG, relativa all’anno solare in cui inizia l’anno termico; tale componente di ricavo è pari al prodotto tra il tasso di remunerazione del capitale investito, di cui al comma 3.2, della RTSG e il valore della quota di gas di proprietà dell’impresa destinata a riserva strategica determinato ai sensi della RTSG;” sono sostituite dalle parole “*RS^R* è la componente di ricavo a copertura della remunerazione del capitale relativo al gas adibito a riserva strategica di proprietà dell’impresa di stoccaggio di cui all’articolo 1, comma 1, della RTSG, relativa all’anno solare in cui inizia l’anno termico”.
- 3.7 All’articolo 21, comma 4, le parole “, e quando disponibili i ricavi di riferimento approvati dall’Autorità in via definitiva ai sensi dell’articolo 15 della RTSG” sono abrogate.
- 3.8 All’articolo 22, comma 1, le parole “la componente di ricavo *RS_R* di cui all’articolo 1, comma 1, lettera bb), della RTSG” sono sostituite dalle seguenti parole “la componente di ricavo *RS^R* di cui all’articolo 1, comma 1, della RTSG”.
- 3.9 All’articolo 24, dopo il comma 24.3, sono aggiunti i seguenti commi:
- “24.4 È istituito il corrispettivo unitario variabile *CVS_{ETS}* a copertura dei costi relativi al sistema di *Emission Trading* di cui all’articolo 9 della RTSG, differenziato per le fasi di immissione ed erogazione e pari al rapporto tra la quota dei predetti costi associata a ciascuna fase e i volumi che si prevede di movimentare rispettivamente per e da stoccaggio.
- 24.5 L’impresa di stoccaggio, sulla base dei costi riconosciuti relativi al sistema di *Emission Trading (RS_{ETS})* di cui al comma 9.1 della RTSG, come proposti dall’impresa di stoccaggio ai sensi dell’articolo 15 della RTSG e approvati dall’Autorità, definisce ai sensi del comma 24.4 il corrispettivo unitario variabile *CVS_{ETS}* per ciascuna delle fasi di iniezione e di erogazione.”
- 3.10 All’articolo 25:

- a) al comma 25.1 la parola “precedente”, entrambe le volte in cui compare, è sostituita da “24.1”;
- b) dopo il comma 25.2, è aggiunto il seguente comma:
”25.3 L’impresa di stoccaggio, relativamente ad ogni giorno gas *i*:
 - a) all’utente che abbia movimentato gas presso lo stoccaggio nello stesso verso di FPi applica il corrispettivo unitario variabile CVS_{ETS} di cui al comma 24.4 relativo al verso di FPi moltiplicato per la quantità di gas movimentato;
 - b) all’utente che abbia movimentato gas presso lo stoccaggio nel verso opposto a quello di FPi riconosce il corrispettivo unitario variabile CVS_{ETS} di cui al comma 24.4 relativo al verso di FPi moltiplicato per la quantità di gas movimentato.”

Articolo 4

Disposizioni transitorie e finali

- 4.1 Ai fini dell’approvazione delle proposte tariffarie per il primo anno del quinto periodo di regolazione (2020) sono fissati, all’11 novembre 2019, i termini di cui all’articolo 15, comma 1, della RTSG, relativo alla presentazione della proposta tariffaria.
- 4.2 Con successivo provvedimento, sarà definito il meccanismo potenziato di incentivazione dell’offerta di prestazioni di stoccaggio flessibili di cui all’articolo 29 del RAST rilevanti ai fini dell’applicazione dei commi 13.3 e 13.4 della RTSG.
- 4.3 Il presente provvedimento e la versione aggiornata del RAST e del TIWACC sono pubblicati sul sito internet dell’Autorità www.arera.it.

23 ottobre 2019

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini